



Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

Circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

approvato con delibera n. 15 del Consiglio dell'Ordine nella seduta del 24 marzo 2022

Rev.02



INDICE

Articolo 1. Organi

Articolo 2. Il Consiglio dell'Ordine

Articolo 3. Funzioni ed attività del Consiglio

Articolo 4. Cariche del Consiglio

Articolo 5. Convocazione del Consiglio

Articolo 6. Svolgimento del Consiglio

Articolo 7. Mancata partecipazione - decadenza dei Consiglieri

Articolo 8. Verbali di Consiglio

Articolo 9. Il Presidente

Articolo 10. Il Vicepresidente

Articolo 11. Il Segretario

Articolo 12. Il Tesoriere

Articolo 13. Assemblea degli iscritti - Convocazione

Articolo 14. Svolgimento dell'adunanza

Articolo 15. Verbali delle adunanze

Articolo 16. Collegio dei revisori

Articolo 17. Deleghe al personale di segreteria



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CASERTA

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

REGOLAMENTO INTERNO

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta.

Approvato con delibera del 7 giugno 2011

Aggiornato con delibera n. 3 del 10 gennaio 2013

Aggiornato con delibera n.15 punto 3 del 24 marzo 2022

Articolo 1. Organi

Sono organi del Consiglio dell'Ordine:

- 1) il Consiglio
- 2) il Presidente
- 3) l'Assemblea degli iscritti
- 4) il Collegio dei revisori

Articolo 2. Il Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A (Commercialisti) che nella Sezione B (Esperti Contabili), ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A (Commercialisti) un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.

Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:

- a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;
- b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;
- c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;
- d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.

Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il Presidente dell'Ordine all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.

L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.



Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.

L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni. I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

Articolo 3. Funzioni ed attività del consiglio

Il Consiglio dell'Ordine, esercita tutte le funzioni previste dalla legge o dai regolamenti alle quali si fa espresso riferimento ed in particolare:

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali;
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dall'ordinamento;
- d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- g) delibera i provvedimenti disciplinari;
- h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- n) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 139/05;
- r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.



Il rilascio dei certificati e le attestazioni, qualora siano relativi ai dati di iscrizione, accessibili al pubblico, possono essere rilasciati direttamente dalla segreteria, fatto salvo specifica richiesta. Conferisce deleghe di funzione consiliare ai singoli Consiglieri, conservando il potere di avocare a sè lo svolgimento di singole attività.

I Consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, concorrendo a garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio, nel rispetto della programmazione stabilita. L'attività del Consiglio dell'Ordine è retta dai principi del buon andamento, dell'efficienza e della trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari.

Il Consiglio dell'Ordine, di norma, organizza la sua attività con il metodo della programmazione. Esso potrà svolgere la propria attività anche attraverso la nomina di una o più commissioni formate prevalentemente da iscritti, non Consiglieri.

Articolo 4. Cariche del Consiglio

Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, il Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Nella stessa riunione, il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione del Consigliere che dovrà assumere anche la carica di componente del Comitato pari opportunità con funzione di presidente.

Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.

Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età. In assenza del consigliere più giovane, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere designato dal consiglio all'apertura della seduta.

Articolo 5. Convocazione del consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Ordine, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a cura della segreteria dell'Ordine via fax o per email, rispettivamente al numero fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicata dai Consiglieri alla segreteria, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata ed il termine suddetto è ridotto a due giorni.

Il presidente ha facoltà di comunicare ai Consiglieri, secondo le modalità di convocazione ovvero durante le adunanze consiliari, le date in cui si svolgeranno i consigli nell'arco di un periodo trimestrale, semestrale o annuale.

In questo caso l'avviso contenete l'ordine del giorno può essere inviato anche il giorno precedente. Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafico, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.



Articolo 6. Svolgimento del consiglio

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

Il presidente apre i lavori nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione, con una tolleranza temporale di 15 minuti per consentire ai consiglieri intervenuti con brevi ritardi di prendere posto. Durante l'adunanza il Presidente ammette alla discussione i consiglieri che sopraggiungono in ritardo.

Le riunioni possono svolgersi da remoto (in streaming), purché indicato nell'avviso di convocazione, a cui segue il link di collegamento a tutti i consiglieri da inoltrare prima dell'adunanza.

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione e la pertinenza degli interventi rispetto all'argomento trattato, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e Regolamenti.

Ha facoltà di richiamare all'ordine gli intervenuti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dall'aula. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza se ricorrono seri motivi prima di aver terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, fatti salvi i casi in cui ciò non è possibile per diversa previsione normativa.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale, o comunque con espressione di voto palese. Il Presidente, se ricorrono ragioni di opportunità ed in caso di deliberazioni concernenti persone, può stabilire la votazione segreta determinandone le modalità.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; quelle dei Consigli itineranti (Question time), approvati con delibera n. 193 del 4 marzo 2010, sono aperte a tutti gli iscritti interessati.

Articolo 7. Mancata partecipazione - decadenza dei Consiglieri

Il componente del consiglio che non è in grado di intervenire all'adunanza deve tempestivamente comunicare il motivo dell'impedimento in forma scritta alla segreteria. Nella seduta stessa il Consiglio valuta se sussistono i giustificati motivi.

In mancanza di preventiva comunicazione, l'assenza non è giustificata, a meno che non ricorrano gravi motivi che non l'hanno consentita.

In presenza di tre assenze ingiustificate consecutive, il Presidente dispone la decadenza del consigliere, dando immediatamente comunicazione all'interessato, ed include nell'ordine del giorno della seduta successiva la ratifica della decisione.

Articolo 8. Verbali di Consiglio

I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario, avvalendosi anche del personale di segreteria e sulla scorta degli appunti presi durante la seduta sotto la direzione del Presidente, e da questi successivamente approvato, con apposizione della propria firma che, unitamente a quella apposta dal segretario, rende definitivo il testo.

Il Presidente, dopo la compilazione, ma prima della sottoscrizione, può sottoporre per l'approvazione il verbale al Consiglio nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce.



Allo stesso modo è facoltà del Presidente trasmettere i verbali, dopo la compilazione, a tutti i componenti del Consiglio (compresi gli assenti), ciascuno dei quali (ove sia stato presente alla riunione), ha facoltà di richiedere, prima della stesura definitiva, che si faccia constatare del voto e dei motivi che lo hanno determinato o che si rettifichino le proprie dichiarazioni, presentando a tal fine richiesta scritta.

Dopo l'approvazione, i processi verbali sono trascritti su apposito registro a cura del Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

I processi verbali devono contenere in sintesi le notizie di quanto si è svolto nella seduta: l'ora di inizio e il termine dei lavori; l'indicazione degli intervenuti; il riassunto delle discussioni svoltesi; le proposte avanzate; le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni.

Articolo 9. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine. Esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, garantendo il buon andamento dei lavori del Consiglio ed il buon funzionamento dell'Ordine.

Ha il potere-dovere di indirizzo nella programmazione e coordinazione delle attività del Consiglio e dell'Assemblea.

Impartisce direttive al personale dipendente, coadiuvato dal Consigliere Segretario o dal Consigliere Tesoriere per quanto di loro competenza.

Sovrintende ai lavori della Segreteria, della Tesoreria e dei singoli Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

Conferisce deleghe ai singoli consiglieri per l'attuazione di singole iniziative debitamente programmate dal Consiglio.

Articolo 10. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

In caso di impedimento di entrambi, presiede le sedute del Consiglio dell'Ordine il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Articolo 11. Il Segretario

Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente, nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio ed il buon funzionamento dell'Ordine.

Assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea.

Ne verbalizza le sedute nei modi indicati dall'art. 8, riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura che siano redatte apposite delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Ha il compito di tenere la raccolta, in numero progressivo e con relativo indice, delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dal regolamento.



E' il responsabile amministrativo dei procedimenti di accesso agli atti, come da apposito regolamento, e di iscrizione e cancellazione nell'Albo esercenti e nell'elenco Speciale, nonché nel registro dei praticanti.

Articolo 12. Il Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Predispose d'intesa con il Presidente il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, dell'Assemblea; redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'esame dell'Assemblea in seduta ordinaria.

Indica, in accordo con il Presidente, tra il personale dipendente il soggetto che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio con la responsabilità di cassa e di ogni altra incombenza connessa e consequenziale.

Conserva le scritture contabili previste dalla legge, ed un libro giornale sul quale sono annotate le entrate ed uscite giornaliere.

In caso di delibera di spesa, rilascia il parere di regolarità contabile che ha valore di attestazione della copertura di bilancio della spesa; effettua i pagamenti a mezzo di ordinativi controfirmati dal Presidente.

E' abilitato, in caso di urgenza, di concerto con il Presidente, a procedere ad effettuare piccole spese per il quotidiano funzionamento del Consiglio con il limite di ciascuno esborso di euro 300,00= (trecento/00).

Di tali spese, rende il conto alla prima seduta utile del Consiglio o comunque, in caso di sua assenza, alla successiva o comunque entro un mese.

Il Consiglio, verificata la regolarità della spesa, adotta delibera di ratifica.

Di tutte le attività connesse al servizio di Tesoreria verrà emanato apposito regolamento.

Articolo 13. Assemblea degli iscritti - Convocazione

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.

Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.

L'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge.



Entro il mese di novembre di ogni anno è convocata l'Assemblea ordinaria generale degli iscritti all'Albo per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.

Entro il mese di aprile di ogni anno è convocata l'Assemblea ordinaria generale degli iscritti all'Albo per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.

Ogni quattro anni è convocata l'Assemblea generale degli iscritti all'Albo per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine L'Assemblea straordinaria è convocata:

- 1) dal Presidente;
- 2) da almeno un terzo dei Consiglieri con richiesta scritta e motivata per gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- 3) da almeno un decimo degli iscritti all'Albo con richiesta scritta e motivata per gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- 4) negli altri casi previsti dalla legge.

Il Presidente provvede alla convocazione fissando la riunione nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea per il rinnovo del Consiglio e l'elezioni del Presidente sono regolate dal D. Lgs. 139/05.

Articolo 14. Svolgimento dell'adunanza

Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti sono presiedute dal Presidente dell'Ordine o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario dell'Ordine, il quale controlla le presenze anche attraverso la raccolta di firme degli iscritti all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza.

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione e la pertinenza degli interventi rispetto all'argomento trattato, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e Regolamenti.

Ha facoltà di richiamare all'ordine gli intervenuti che turbano il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dall'aula.

Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza se ricorrono seri motivi prima di aver terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Le votazioni si effettuano, di norma, per alzata di mano.

Il Presidente, se ricorrono ragioni di opportunità ed in caso di deliberazioni concernenti persone, può stabilire la votazione segreta determinandone le modalità.

Articolo 15. Verbali delle adunanze

I verbali relativi alle adunanze dell'Assemblea degli iscritti devono essere predisposti, a cura del Segretario, entro il termine di 60 giorni.

La firma del Presidente rende definitivo il testo.

Ciascun iscritto, decorso tale termine, ha facoltà di richiedere copia dei verbali stessi, dietro versamento dei diritti di segreteria.



Articolo 16. Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa ai lavori del Consiglio dell'Ordine in qualità di uditore. Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo sull'attività del Consiglio dell'Ordine e vigila sull'osservanza della legge dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile controllando la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. Redige annualmente, coordinandosi con il Consigliere Tesoriere, la relazione che accompagna il conto preventivo di novembre e quella che accompagna il conto consuntivo di aprile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale degli iscritti.

Il collegio dei revisori è eletto dall'assemblea a norma dell'art. 24 del D. Lgs. 139/05.

Articolo 17. Deleghe al personale di segreteria

Al personale in ruolo, dipendente dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono delegate le funzioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.